



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.6.2019
COM(2019) 268 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Lettera dell'Unione europea

Gentile signora/Egregio signore,

mi prego fare riferimento ai negoziati tra l'Unione europea e l'Ucraina ("le Parti") in merito alle preferenze commerciali per alcune carni di pollame e preparazioni derivate, conclusi il 19 marzo 2019.

I negoziati sono sfociati nell'accordo che segue.

- 1) Negli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, appendice, punto A, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), la voce relativa a "Carni di pollame e preparazioni derivate" è sostituita dalla seguente:

Carni di pollame e preparazioni derivate	0207 11 (30-90) 0207 12 (10-90) 0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)* 0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)* 0207 24 (10-90) 0207 25 (10-90) 0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99) 0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99) 0207 32 (15-19-51-59-90) 0207 33 (11-19-59-90) 0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99) 0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90) 0210 99 (39) 1602 31 (11-19-30-90) 1602 32 (11-19-30-90) 1602 39 (21)	50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 + 20 000 t/anno espresse in peso netto [solo per il codice NC 0207 12 (10-90)]
--	---	---

* Per motivi di chiarezza, le linee tariffarie 0207 13 70 e 0207 14 70 indicate nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo sono soggette al CT che figura nella terza colonna "Quantità".

- 2) Nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo, il testo che figura nella quarta colonna "Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi" è sostituito da: "50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800

t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021" per le seguenti linee tariffarie della NC 2008:

0207 11 (30-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21).

- 3) Nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo, per la linea tariffaria 0207 12 (10-90) della NC 2008, il testo che figura nella quarta colonna "Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi" è sostituito da: "50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 + 20 000 t/anno espresse in peso netto".
- 4) Per la parte rimanente dell'anno civile in cui il presente accordo entra in vigore, il quantitativo supplementare di 50 000 tonnellate da aggiungere al contingente esistente per le carni di pollame e le preparazioni derivate di cui all'accordo è calcolato su base proporzionale.
- 5) Il dazio della nazione più favorita, pari a 100,8 EUR/100 kg netti, stabilito per le linee tariffarie 0207 13 70 e 0207 14 70 nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo si applica alle importazioni eccedenti il CT aggregato per le carni di pollame e le preparazioni derivate di cui al punto 1.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica, scambiata tra le Parti, al depositario dello strumento di approvazione o di ratifica.

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto:

- la notifica dell'Unione relativa all'espletamento delle procedure a tal fine necessarie; e
- la notifica da parte dell'Ucraina del completamento della ratifica conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile,

a seconda di quale data sia posteriore.

La prego di confermarmi se l'Ucraina è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, gentile signora/egregio signore, l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles, addì

Per l'Unione europea,

B. Lettera dell'Ucraina

Gentile signora/Egregio signore,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del [inserire la data della lettera], che recita come segue:

"Mi prego fare riferimento ai negoziati tra l'Unione europea e l'Ucraina ("le Parti") in merito alle preferenze commerciali per alcune carni di pollame e preparazioni derivate, conclusi il 19 marzo 2019.

I negoziati sono sfociati nell'accordo che segue.

- 1) Negli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, appendice, punto A, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), la voce relativa a "Carni di pollame e preparazioni derivate" è sostituita dalla seguente:

Carni di pollame e preparazioni derivate	0207 11 (30-90) 0207 12 (10-90) 0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)* 0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)* 0207 24 (10-90) 0207 25 (10-90) 0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99) 0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99) 0207 32 (15-19-51-59-90) 0207 33 (11-19-59-90) 0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99) 0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90) 0210 99 (39) 1602 31 (11-19-30-90) 1602 32 (11-19-30-90) 1602 39 (21)	50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 + 20 000 t/anno espresse in peso netto [solo per il codice NC 0207 12 (10-90)]
--	---	---

* Per motivi di chiarezza, le linee tariffarie 0207 13 70 e 0207 14 70 indicate nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo sono soggette al CT che figura nella terza colonna "Quantità".

- 2) Nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo, il testo che figura nella quarta colonna "Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi" è sostituito da: "50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021" per le seguenti linee tariffarie della NC 2008:

0207 11 (30-90)
0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)
0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)
0207 24 (10-90)
0207 25 (10-90)
0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 32 (15-19-51-59-90)
0207 33 (11-19-59-90)
0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)
0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)
0210 99 (39)
1602 31 (11-19-30-90)
1602 32 (11-19-30-90)
1602 39 (21).

- 3) Nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo, per la linea tariffaria 0207 12 (10-90) della NC 2008, il testo che figura nella quarta colonna "Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi" è sostituito da: "50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 + 20 000 t/anno espresse in peso netto".
- 4) Per la parte rimanente dell'anno civile in cui il presente accordo entra in vigore, il quantitativo supplementare di 50 000 tonnellate da aggiungere al contingente esistente per le carni di pollame e le preparazioni derivate di cui all'accordo è calcolato su base proporzionale.
- 5) Il dazio della nazione più favorita, pari a 100,8 EUR/100 kg net, stabilito per le linee tariffarie 0207 13 70 e 0207 14 70 nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo si applica alle importazioni eccedenti il CT aggregato per le carni di pollame e le preparazioni derivate di cui al punto 1.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica, scambiata tra le Parti, al depositario dello strumento di approvazione o di ratifica.

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto:

- la notifica dell'Unione relativa all'espletamento delle procedure a tal fine necessarie;
e
 - la notifica da parte dell'Ucraina del completamento della ratifica conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile,
- a seconda di quale data sia posteriore."

Posso confermarLe l'accordo dell'Ucraina sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, gentile signora/egregio signore, l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Kiev, addì

Per l'Ucraina,